

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI, FORNITURE

(approvato con determina dell'amministratore unico del 30/05/2025)

TITOLO I – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina e descrive le modalità, i limiti e le procedure che devono essere osservate dagli organi di societari di Bergamo Onoranze Funebri s.r.l., di seguito "la società", ai fini dell'acquisizione di beni, servizi e forniture (di seguito "attività negoziale").
2. La società costituisce, ai sensi del disposto di cui al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito "il Codice"), un ente aggiudicatore, in quanto impresa a capitale interamente pubblico.
3. La società, nell'esercizio dell'attività negoziale, osserva le norme di cui al Codice nonché delle Linee attuative ANAC, in quanto applicabili e compatibili.

Art. 2 – Principi generali

1. L'attività negoziale della società deve svolgersi in maniera tale da garantire la qualità e la rispondenza alle necessità aziendali dei beni e delle prestazioni acquisite nonché il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
2. La società tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
3. La società, nell'esercizio della propria attività negoziale, può ispirare i criteri di selezione del contraente, nei limiti previsti dal Codice dei contratti pubblici, ad esigenze sociali, nonché di tutela della salute, dell'ambiente, di promozione dello sviluppo sostenibile, anche da un punto di vista energetico e ambientale.



4. La società, nell'esercizio della propria attività negoziale, utilizza, se ritenuto opportuno o comunque nei casi previsti dalla legge, gli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dal Codice.
5. La società, nell'esercizio della propria attività negoziale, adempie agli obblighi in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nei termini previsti dalla legge, dall'ANAC e dai relativi regolamenti societari.

TITOLO II – AFFIDAMENTI IN VIA ORDINARIA

Art. 3 – Procedura di affidamento dei contratti di rilevanza europea.

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale relativamente ai contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, superi le soglie di rilevanza comunitaria stabilite in sede normativa, si osservano le relative disposizioni di cui al Codice.
2. In particolare, ai fini previsti dal presente articolo, si osserva la seguente procedura.
3. La determinazione a contrarre, che viene assunta dall'amministratore unico, indica l'interesse che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, servizi o beni che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici invitati a formulare le offerte, nonché le principali condizioni contrattuali.
4. Nel caso di contratti di durata superiore a cinque anni o che comportano obbligazioni a carico della società non ricomprese nel budget annuale o nei piani poliennali, la determinazione a contrarre è assunta dall'amministratore unico, previa autorizzazione dell'assemblea.
4. Il Responsabile unico del procedimento viene individuato nell'amministratore unico stesso, salva delega di quest'ultimo ad altro dipendente della società.
5. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal Codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.
6. Le procedure di affidamento sono finalizzate alla selezione della migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal Codice e secondo i casi ivi previsti. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione a favore del migliore offerente.
7. L'aggiudicazione viene disposta dall'amministratore unico, il quale provvede entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di selezione.
8. L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica circa il possesso dei requisiti prescritti e della



veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario in fase di partecipazione alla procedura di selezione.

9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, il contratto viene stipulato dall'amministratore unico entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione ma non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva previste dal Codice, salve le eccezioni ivi previste.

10. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla società fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

11. L'esecuzione in via d'urgenza del contratto viene decisa dall'amministratore unico nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in gara sia in grado di determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Titolo III – AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA

Art. 4 – Principi generali.

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale relativamente ai contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superi le soglie di rilevanza comunitaria stabilite in sede normativa, si osservano, per quanto qui non specificato, le disposizioni di cui all'art. 50 del Codice.

2. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato art. 50, la società garantisce in aderenza: a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto; b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati; c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; e) al principio di



libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento; i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico; j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, se applicabili, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 5 - Procedura di affidamento.

1. Salva la possibilità di ricorrere comunque alle procedure ordinarie, la società procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea secondo le seguenti modalità, in modo da selezionare soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante o dal socio o da altri soggetti pubblici:

a) per affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000euro e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ai 140.000 euro, mediante affidamento diretto. L'affidamento o l'amministrazione diretta sono disposti dall'amministratore unico, o da persona da lui delegata, in qualità di responsabile unico del procedimento, con determinazione a contrarre semplificata che contenga l'indicazione dell'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la motivazione circa la scelta di tale procedura, con particolare riferimento all'economicità, e il possesso dei requisiti richiesti in capo al contraente individuato;

b) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, nonché per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e



architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea, mediante procedura negoziata senza bando disposta con determinazione a contrarre, dell'amministratore unico e condotta dal medesimo, quale responsabile unico, o da persona da lui delegata, il quale promuove la previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, nonché il confronto competitivo tra gli operatori consultati;

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di rilevanza europea, mediante procedura negoziata senza bando a disposta con determinazione a contrarre, dell'amministratore unico e condotta dal medesimo, quale responsabile unico, o da persona da lui delegata, il quale promuove la previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, nonché il confronto competitivo tra gli operatori consultati.

Art. 6 – Criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

1. Gli affidamenti di servizi e forniture nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) e c) possono essere affidati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2. del Codice.
2. Inoltre, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Art. 7 – Requisiti generali e speciali.

1. L'operatore economico individuato deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.94 del Codice, nonché di quelli speciali di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionali eventualmente richiesti dalla società in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.
2. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere speciale.
3. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la società ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione



resa dall'operatore economico, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la società procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, la società effettua idonei controlli a campione almeno sul 20% delle dichiarazioni ricevute in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati.

4. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, la società procede nel modo indicato al comma precedente, provvedendo, prima della stipula del contratto, anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al Codice dei contratti pubblici.

5. Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Art. 8 – Obbligo di motivazione.

1. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, inviata a cura del responsabile unico del procedimento, nei casi di procedura negoziata senza bando, al contraente individuato e ai soggetti consultati, deve dare adeguatamente conto in merito alla scelta dell'affidatario, con riferimento al possesso dei requisiti indicati nella determinazione a contrarre, alla rispondenza di quanto offerto all'interesse perseguito, ad eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, alla congruità ed economicità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, al rispetto del principio di concorrenza e rotazione.



2. L'obbligo di motivazione relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto del principio di concorrenza è assolto mediante l'esposizione dei risultati della valutazione comparativa dei preventivi di spesa acquisiti.
3. Per quanto riguarda il rispetto del principio di rotazione, la società procede all'affidamento o al reinvito nei confronti del contraente uscente in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.
5. Per affidamenti di modico valore, ossia al di sotto dei 5000 euro, è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione.

Art. 9 – Indagini di mercato.

1. Nel caso di affidamento tramite procedura negoziata senza bando, l'indagine di mercato, da svolgersi in alternativa all'utilizzo di un albo fornitori la cui costituzione è regolata dalle norme di cui al titolo IV del presente regolamento, è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati che potrebbero compromettere la posizione degli stessi sul mercato di riferimento.
2. Le indagini di mercato sono svolte secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati nella determina a contrarre o nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento.
3. La società assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato procedendo, oltre che a consultare operatori noti, pubblicando un avviso sul profilo di committente, nella sezione "*società trasparente*" sotto la sezione "*bandi e contratti*". La durata della pubblicazione è stabilita in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. L'avviso di esplorazione del mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità



economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la società. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

Art. 10 – Il confronto competitivo.

1. Una volta conclusasi l'indagine di mercato, o consultati gli operatori iscritti nell'elenco fornitori, nel caso di affidamento tramite procedura negoziata senza bando, il responsabile del procedimento seleziona, in maniera non discriminatoria, gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto, secondo quanto previsto dalla determina a contrarre, e, comunque, in numero almeno pari a quello previsto dal presente regolamento e dalla legge.
2. Il responsabile del procedimento invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite altro mezzo, oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.
3. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui almeno: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato; b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco; c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa; d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; e) il criterio di aggiudicazione prescelto; nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; f) la misura delle penali; g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; h) l'eventuale richiesta di garanzie; i) il nominativo del RUP; j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, del Codice, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo.
4. Le sedute della procedura di individuazione del contraente, siano esse svolte dal responsabile unico del procedimento, ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma



pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

5. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla società secondo le modalità previste dal Codice.

Art. 11 – La stipulazione del contratto.

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Negli altri casi, la stipulazione avviene tramite scrittura privata.

2. Nel caso di affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, non si applicano i termini dilatori per la stipulazione del contratto di cui all'art. 3, commi 9 e 10, del presente Regolamento.

TITOLO IV – ELENCO FORNITORI

Art. 12 – Istituzione.

1. La società, con decisione dell'amministratore unico, può istituire un elenco di operatori economici ("Elenco fornitori") interessati a svolgere attività negoziale con la società.

2. L'istituzione, la predisposizione e la tenuta dell'elenco fornitori è effettuata a cura dell'amministratore unico, il quale può delegare tale competenza ad altri funzionari dipendenti della società.

3. L'elenco fornitori è articolato per tipologia di prestazioni (lavori, servizi, forniture) e per categoria merceologica.

4. Dell'istituzione dell'elenco in questione è dato avviso conoscibile tramite la pubblicazione nella sezione "*società trasparente*", sotto la sezione "*bandi e contratti*". L'avviso indica i requisiti generali che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui la società intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.



Art. 13 – Soggetti ammessi.

1. Sono ammessi all'iscrizione nell'elenco fornitori tutti i soggetti ammessi alla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non essere interessati dalle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice;
- b) essere iscritto al registro della competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri equipollenti ai sensi del Codice, ove necessario;
- c) avere un oggetto sociale ricomprendente espressamente l'attività per cui si chiede l'iscrizione nell'elenco;
- d) prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
- e) essere in regola rispetto agli obblighi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro previsti dalla normativa vigente;
- f) essere in regola rispetto agli obblighi inerenti la contribuzione previdenziale ed assistenziale nei termini previsti dalla normativa vigente;
- g) essere in regola rispetto agli obblighi tributari relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- h) non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 14 – Richiesta di iscrizione.

1. I soggetti interessati possono chiedere l'iscrizione all'elenco fornitori in qualsiasi momento tramite posta elettronica certificata (all'indirizzo.....) o tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (inviata all'indirizzo BOF SRL, Viale Pirovano n. 17, 24125 Bergamo).

2. La richiesta di iscrizione deve contenere, a pena di non considerazione:

- l'indicazione della tipologia di prestazione (lavori, servizi, forniture) e della categoria merceologica (anche più d'una) per cui si chiede l'iscrizione;
- l'autodichiarazione dell'interessato o del legale rappresentante del soggetto richiedente, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia della carta d'identità del dichiarante, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui alle lett. a, b, e, f, g, h dell'art. 13 del presente regolamento;
- l'indicazione dell'oggetto sociale e la sintetica descrizione dell'attività svolta dal soggetto richiedente;
- la dichiarazione di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società, con le medesime



modalità con cui si è richiesta l'iscrizione all'elenco fornitori, qualsiasi variazione relativa ai requisiti necessari ai fini della predetta iscrizione;

- la dichiarazione di acconsentire al trattamento dei dati personali;
- la sottoscrizione dell'interessato o del legale rappresentante del soggetto richiedente.

Art. 15 – Iscrizione.

1. Il soggetto preposto all'istituzione, predisposizione e tenuta dell'elenco fornitori, previa verifica della completezza ed esaustività della richiesta ai sensi del presente regolamento, nonché previa verifica, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni fornite, provvede, entro trenta giorni dal momento in cui la richiesta è pervenuta alla società, alla iscrizione nell'elenco fornitori, dandone comunicazione al soggetto interessato tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Qualora il predetto soggetto ravvisi irregolarità o incompletezze della documentazione inviata, invita, per una sola volta, l'interessato a provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione entro dieci giorni, a pena di rigetto della richiesta di iscrizione. Nel presente caso, il termine di conclusione del procedimento di iscrizione è sospeso dalla richiesta di regolarizzazione o integrazione fino al momento in cui il soggetto interessato ha provveduto nel senso indicato dal responsabile della tenuta dell'elenco fornitori.

Art. 16 – Utilizzo dell'elenco.

1. L'elenco fornitori sarà utilizzato relativamente alle procedure di cui all'art. 5, lett. b) e c) del presente regolamento, ai fini della consultazione degli operatori economici cui richiedere la presentazione di un'offerta e nei confronti dei quali promuovere un confronto competitivo.

2. La società, nel caso di utilizzo dell'elenco, procede ad inviare una richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, ad un numero di operatori iscritti in elenco corrispondente a quello previsto nella determinazione a contrattare o comunque nella legge, in base ad un principio di rotazione. La società si riserva comunque di procedere all'invio di una richiesta di offerta anche ad un numero di operatori iscritti superiore a quello previsto nella determinazione a contrattare o nella legge.

3. La società si riserva di richiedere specifici requisiti oltre quelli generali in relazione alla singola procedura di affidamento.

4. La società si riserva altresì di consultare anche soggetti non iscritti nel caso non vi siano operatori



iscritti in numero sufficiente rispetto alle previsioni di legge o quando, in relazione alle particolari caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento, non siano presenti in elenco o non siano presenti in numero sufficiente operatori economici idonei a rendere la prestazione richiesta o comunque quando sia ritenuto opportuno consultare anche altri operatori.

5. L'iscrizione in elenco non conferisce alcun diritto, interesse legittimo o aspettativa qualificata ad essere selezionati per la conclusione di contratti con la società, ma costituisce solo attività finalizzata alla predisposizione di una banca dati di operatori qualificati cui la società può attingere nei casi indicati dal presente regolamento.

Art. 17 – Cancellazione dall'elenco.

1. La cancellazione dall'elenco di un operatore iscritto avviene, a cura del soggetto preposto all'istituzione, predisposizione e tenuta dell'elenco stesso, nei seguenti casi:

- a) su richiesta dell'operatore o in caso di cessazione dell'attività da parte dello stesso;
- b) nel caso di perdita dei requisiti generali necessari;
- c) nel caso di dichiarazione mendace effettuata dall'operatore nei confronti della società ai fini dell'iscrizione in elenco o nel corso delle procedure di acquisizione di beni, servizi, forniture da parte della società;
- d) nel caso di accertata condotta di grave negligenza o malafede o di commissione di grave errore nell'esecuzione delle prestazioni rese nei confronti della società;
- e) nel caso di mancata produzione della documentazione richiesta dalla società ai fini della prova circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione in elenco o nel corso delle procedure di acquisizione di beni, servizi, forniture da parte della società;
- f) nel caso di omessa tempestiva dichiarazione relativa alle variazioni intervenute relativamente ai requisiti necessari ai fini della iscrizione all'elenco;
- g) in caso di cessione o affitto di ramo d'azienda relativo all'attività per cui è stata ammessa l'iscrizione o di trasformazione, fusione, scissione societaria; in tali ipotesi, il soggetto subentrante è tenuto, se interessato, a chiedere una nuova iscrizione;
- h) nel caso di mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

2. Il procedimento di cancellazione dall'elenco fornitori deve avvenire nel rispetto del principio del contraddittorio: nel caso in cui il responsabile dell'istituzione e tenuta del registro ravvisi una delle circostanze di cui sopra, o il fondato timore circa la loro sussistenza, comunica all'interessato l'avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco, dando termine (non inferiore a quindici giorni) per il



deposito di una memoria difensiva. Il provvedimento finale di cancellazione deve essere motivato, dando conto, tra le altre cose, della valutazione degli elementi eventualmente segnalati dall'interessato nella predetta memoria.

Titolo V – Trattamento dei dati.

Art. 18 – Regole di trattamento dei dati.

1. Il trattamento dei dati raccolti ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale da parte della società deve avvenire nel rispetto del disposto di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), secondo modalità tali da garantire i diritti dell'interessato, la sicurezza dei dati nonché il rispetto delle regole di trattamento degli stessi, in conformità al Regolamento UE 2016/679.
2. Inoltre, la società rispetta e si adegua agli obblighi in tema di trasparenza e di accesso civico e generalizzato previsti dalla legge e dal relativo regolamento societario.

Titolo VI – Disposizioni generali.

Art. 19 – Pubblicazione.

1. Il presente regolamento deve essere pubblicato sul sito della società nonché deve essere espressamente menzionato negli atti di ogni procedura di gara o di selezione effettuata dalla società o da soggetti esterni affidatari della relativa attività.

Art. 20– Controversie.

1. Al responsabile unico del procedimento è attribuito il compito di dirimere le controversie che possano insorgere con gli affidatari di contratti stipulati con la società, allo scopo di addivenire ad una soluzione bonaria che eviti, se possibile, il ricorso all'autorità giurisdizionale, anche facendo ricorso ai rimedi alternativi previsti dal Codice.
2. In caso di inadempimento da parte del soggetto affidatario, il responsabile unico del procedimento, a seguito di formale diffida inviata a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutta o parte della prestazione a spese del soggetto inadempiente, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.



3. Nel caso di grave inadempimento, il responsabile unico del procedimento può procedere, previa comunicazione scritta inviata al soggetto inadempiente a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, nonché nel rispetto della procedura prevista dal Codice, alla risoluzione del contratto, salvo l'ulteriore risarcimento del danno

L'Amministratore Unico
Fabio Sannino

